

UTILIZZAZIONE DEL DOTT. DOMENICO MONACO DA PARTE DEL COMUNE DI ACERNO (SA), AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di luglio, il dott. Alfonso Del Vecchio, Responsabile dell'Area Affari Generali

E

Il/la _____, in rappresentanza del Comune di Acerno

PREMESSO

- che con nota prot. 10535 del 27.06.2022 il Comune di Acerno ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di un dipendente di categoria C del Comune di Bellizzi per il potenziamento del Servizio di Polizia Municipale;
- che con deliberazione della G.C. n. _____ del _____ è stato autorizzato, ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Bellizzi, dott. Domenico MONACO, cat. C, posizione economica C6, con il profilo professionale di Istruttore di vigilanza, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Acerno (SA), che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità altresì dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 ed è stato approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi tra i due enti;

TANTO PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Comune di Bellizzi autorizza il Comune di ACERNO(SA), ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a servirsi dell'attività lavorativa di lavoro subordinato, del proprio dipendente dott. Domenico Monaco, cat. C - posizione economica C6, assunto a tempo pieno e indeterminato, che si è reso all'uopo disponibile, in relazione alle esigenze del Comune stesso per la il potenziamento del Servizio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 2

Il servizio deve essere espletato senza pregiudizio del normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Bellizzi e senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo.

ARTICOLO 3

L'orario settimanale è stabilito in n. 12 ore, fermo restando che lo stesso non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dall'art.3 del D. Lgs n.66/2003 e s.m.i. e che presso il Comune di Bellizzi dovrà essere rispettato l'orario di lavoro previsto per 35 ore settimanali, secondo i turni stabiliti dal Responsabile dell'Area Vigilanza.

ARTICOLO 4

I presente accordo decorre dal giorno della firma della presente convenzione e sarà valido fino al 31/12/2022, salvo revoca da parte di uno dei due rispettivi organi, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 9.

ARTICOLO 5

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito.

ARTICOLO 6

Le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruita da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di quindici giorni previsto dal CCNL tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

ARTICOLO 7

Per il servizio prestato a favore del Comune di Acerno (SA), all'interno del proprio orario di lavoro, al dipendente spetterà il trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. per la categoria e la posizione economica rivestita, eventualmente aggiornata a seguito di progressioni economiche acquisite dal dipendente nell'ente di appartenenza. Il trattamento economico si intende al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le relative imposte (IRAP) per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Acerno (SA), saranno corrisposti dal Comune di Bellizzi e rimborsati dal Comune di Acerno.

ARTICOLO 8

Il Comune di Acerno (SA) corrisponderà direttamente al dipendente il rimborso delle spese di viaggio; lo stesso Comune riconoscerà altresì al dipendente, nel caso di attività lavorativa pomeridiana, il buono pasto, così come previsto e quantificato in fase di contrattazione decentrata dal Comune di Acerno stesso.

ARTICOLO 9

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi organi. La cessazione dell'accordo potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'organo competente. In questo caso la cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di tale recesso;

ARTICOLO 10

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Bellizzi
Il Responsabile Area Affari Generali
Dott. Alfonso Del Vecchio

Per il Comune di Acerno

